TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 2764 **DEL 20/07/2020**

Rep. di struttura DD-UA3 N. 501

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1

OGGETTO: Strada Provinciale n. 48 di "Piamprato".
Ordinanza di chiusura al transito per tutti i veicoli ed i pedoni dal Km. 3+500 (Località Pianetto) al Km. 6+000 (Piamprato) e succesiva istituzione di senso unico alternato in corrispondenza della prog. Km. 4+450, per l'istituzione di area a cantiere.

Premesso che:
- la Città Metropolitana di Torino ha in corso Interventi manutenzione straordinaria su barriere e su reti paramassi lungo le strade provinciali del servizio viabilità 3 tra le quali la S.P. in oggetto;
- la ditta CO.MA.C. Srl con sede in Via Regiosi 3 – 16015 Casella (GE) è l'impresa appaltatrice dei lavori;
- gli interventi prevedono la pulizia delle reti paramassi esistenti ed il materiale di risulta in caduta dal pendio soprastante, non garantisce il transito in sicurezza del tratto di strada interessato;

Ciò premesso e considerato, al fine di eseguire gli interventi citati in premessa, si rende necessario provvedere, alla chiusura al transito veicolare e pedonale della S.P. n. 48 di "Piamprato" dal Km. 3+500 (Località Pianetto) fino al Km. 6+000 (Piamprato) dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dei giorni 27 e 28 luglio 2020 e la successiva istituzione di un senso unico alternato dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dei giorni 29 – 30 – 31 luglio 2020;
Visti il D.P.C.M. del 11/06/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020".
Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Città metropolitana di Torino

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 3 geom. Flavio GIAI MINIET.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1º gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

- la chiusura al transito veicolare e pedonale, dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dei giorni 27 e 28 luglio 2020,
- l'istituzione di senso unico alternato dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dei giorni 29 - 30 - 31 luglio 2020,

e comunque non oltre la durata dei lavori precedentemente indicati, della S.P. n. 48 di "Piamprato" dal Km. 3+500 (Località Pianeto) fino al km. 6+000 (Località Piamprato);

- l'impresa appaltatrice: CO.MA.C. Srl con sede in Via Regiosi 3 – 16015 Casella (GE) Legale rappresentante Massimo CASALEGGIO (tel.
- Il Direttore dei Lavori: Ing. Tullio BEILETTI (tel. 349.41.63.473);
- Il Direttore Operativo: Geom. Flavio GIAI MINIET (tel. 349.41.63.196);
- La ditta incaricata allo sgombro del materiale di risulta: Soc. SOREMA Srl Via Macallè , 41 - 13900 BIELLA;

Città metropolitana di Torino

Se sussisteranno le condizioni di sicurezza la S.P. 48 sarà lasciata aperta nella pausa pranzo e precisamente dalle ore 12,30 alle ore 13,00 dei giorni di chiusura.
nell'ambito del cantiere fisso oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinchè i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dall'art. 3 D.M. 22 gennaio 2019.
Devono inoltre essere rigorosamente ottemperate e rispettate tutte le disposizioni di cui al D.P.C.M. del 11/06/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 68 - 13 giugno 2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23/12/1978 n° 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del Decreto n. 66 del 5 giugno 2020" oltre a quelle eventualmente disposte dagli organi istituzionali competenti a tutela della sicurezza della salute pubblica e dei lavoratori.
Il soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito della strada potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonchè dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevato ed indenne la Direzione e Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 20/07/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani